

Regolamento: inserimenti di minori in comunità di accoglienza.

**Art.1
OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità di gestione, erogazione e attuazione degli inserimenti in Comunità dei minori in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale, residenti, qualora a fronte di un Progetto Quadro di Cura e Protezione (da qui in poi indicato come Progetto Quadro) o del verificarsi di una situazione di emergenza, venga deciso dai servizi sociali istituzionalmente competenti, una separazione temporanea dalla famiglia con inserimento in comunità, o di minori non residenti e/o stranieri non accompagnati, presenti sul territorio comunale, in assenza di una famiglia in grado di prendersene cura.

Ad esso devono riferirsi i diversi soggetti dei Servizi pubblici e del Privato sociale coinvolti nella costruzione e gestione del Progetto Quadro e del relativo Progetto Educativo Individuale (da qui in poi indicato come PEI) ed in riferimento al seguente quadro normativo:

L. 4 maggio 1983, n.184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149.

L. 28 agosto 1997, n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

D.L.18 agosto 1998 n.286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

L. 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali

L. 26 agosto 2002 n.189: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"

L. R. 16 agosto 2002 n.22 relativa al funzionamento delle strutture pubbliche e private subordinate al rilascio di specifica autorizzazione e relativo accreditamento;

Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-Sanitari: la cura e la segnalazione approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.569 dell'11.03.08

Delibera di Giunta Regionale n.2416 dell'8.08.2008 "Linee di indirizzo per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore"

**Art. 2
FINALITA' E OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN COMUNITA'**

La finalità dell'inserimento in Comunità di accoglienza è di garantire al minore un contesto di protezione e la possibilità di proseguire nel suo percorso evolutivo, mantenendo la relazione con la famiglia d'origine.

Pertanto gli obiettivi dell'inserimento in Comunità di accoglienza sono:

- 1) garantire il benessere psicofisico e relazionale del bambino e/o ragazzo, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- 2) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.

**Art. 3
DESTINATARI**

- Minori da 6 a 18 anni che si trovano in situazioni di grave disagio psicofisico e/o relazionale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia.
Per i minori tra 0 e 6 anni ci si riferisce, a quanto stabilito dalla DGR 2416/2008 che prevede l'inserimento in famiglia affidataria e/o in comunità familiare, fatte salve situazioni particolarmente complesse che richiedano l'inserimento in altra struttura.
- Minori da 6 a 18 anni le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia.
Per i minori tra 0 e 6 anni ci si riferisce, a quanto stabilito dalla DGR 2416/2008 che prevede l'inserimento in famiglia affidataria e/o in comunità familiare, fatte salve situazioni particolarmente complesse che richiedano l'inserimento in altra struttura.

- Minori stranieri non accompagnati e/o non residenti da 6 a 18 anni privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura.
Per i minori tra 0 e 6 anni ci si riferisce, a quanto stabilito dalla DGR 2416/2008 che prevede l'inserimento in famiglia affidataria e/o in comunità familiare, fatte salve situazioni particolarmente complesse che richiedano l'inserimento in altra struttura.
- Ragazzi/e oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro redatto dal servizio sociale istituzionalmente competente, necessitano di un'ulteriore accoglienza protetta.

Art. 4

CONDIZIONI DI INSERIMENTO

Per inserire un minore in comunità di accoglienza necessita, oltre alla presenza di un Progetto Quadro, la presenza del consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, e/o la presenza di un provvedimento del Tribunale dei Minori che ne decreti l'inserimento.

Art.5

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA

L'inserimento in Comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto che deve:

1. garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
2. concretizzarsi nella predisposizione del PEI, in accordo con quanto stabilito dal Progetto Quadro;
3. individuare e realizzare specifici obiettivi educativi tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del bambino/ragazzo;
4. garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
5. mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
6. garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari del bambino/ragazzo;
7. prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla Comunità;
8. favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica;
9. prevedere la definizione della spesa economica necessaria per la sua attuazione.

Art.6

SOGGETTI E PARTNER NELLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DELL' INSERIMENTO

E' competenza dei servizi dell'Amministrazione Comunale, nello specifico della Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza e delle Direzioni di Municipalità, concordare la programmazione, la progettazione e il monitoraggio dei bisogni e degli inserimenti in Comunità di accoglienza, anche attraverso un'attenta analisi e comprensione delle caratteristiche del disagio sociale e familiare del territorio cittadino.

I partner nella predisposizione e nella realizzazione dell'inserimento in Comunità di accoglienza sono gli Enti Gestori attraverso le loro strutture e risorse accoglienti di diverse tipologie: madre-bambino, familiare, educativo e educativo-riabilitativo.

Nell'inserimento possono essere coinvolti altri Servizi Sociali e Sociosanitari, nello specifico nei casi previsti dalle Linee Guida per il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale (GdL) approvate dalla CDS l'11 luglio 2008 e allegate al regolamento UVMD Area Minori.

Art.7

FUNZIONI E COMPITI DEI SERVIZI E DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'INSERIMENTO

7.1. Compiti dei Servizi sociali istituzionalmente competenti:

- a. Elaborazione, predisposizione e attuazione del Progetto Quadro del minore.

b. Nei casi previsti dalle Linee Guida per il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale (GdL) approvate dalla CDS l'11 luglio 2008 e allegate al regolamento UVMD Area Minori, il Progetto Quadro del minore va co-costruito e attuato all'interno del gruppo interistituzionale Comune – A.Ulss12.

c. Realizzazione, a fronte della decisione assunta all'interno del Progetto Quadro, di separare temporaneamente il minore dalla famiglia e di inserirlo in Comunità di accoglienza, di

1. una valutazione riguardo alla possibilità per il bambino/ragazzo e la sua famiglia di avvantaggiarsi dell'inserimento temporaneo del minore in una Comunità d'accoglienza ;
2. una valutazione rispetto al recupero delle capacità genitoriali;
3. una valutazione circa la capacità del bambino/ragazzo di fruire al meglio dell'inserimento in Comunità d'accoglienza da effettuare attraverso i servizi dell'A.Ulss nel caso di Progetti Quadro che necessitano di interventi integrati a livello socio-sanitario;

d. Predisposizione di un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni che favoriscano il miglior livello possibile di riunificazione familiare. E' anche compito dei Servizi istituzionalmente competenti assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine e verificare l'opportunità che la famiglia contribuisca, in base alle proprie possibilità, alle spese del figlio;

e. Informazione e aggiornamento della famiglia d'origine circa le finalità generali dell' inserimento in Comunità di accoglienza, il funzionamento e la conoscenza della struttura individuata.

f. Vigilanza sul percorso di crescita del minore, sul mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia.

g. Predisposizione e realizzazione dell'inserimento in Comunità di accoglienza tenendo conto del budget di spesa assegnato.

h. Individuazione della Comunità di accoglienza più idonea alle esigenze del minore e agli obiettivi del Progetto di inserimento in conformità con quanto stabilito dalla DGR 2416/2008 per l'accoglienza dei minori di età inferiore ai 6 anni , avvalendosi in prima istanza della Banca Dati delle Comunità di accoglienza, curata dal servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza.

i. Collaborazione con la Comunità di accoglienza per la stesura del PEI quale parte integrante del Progetto Quadro.

l. Mantenimento della continuità di dialogo e di relazione con la Comunità di accoglienza, attraverso la definizione e la gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale (dalle decisioni "importanti" alle emergenze), così come predisposto e condiviso nel PEI.

m. Monitoraggio periodico dell'inserimento in Comunità di accoglienza, per quanto riguarda i tempi e i modi del raggiungimento degli obiettivi previsti e della riunificazione familiare, con particolare attenzione all'aggiornamento del Progetto Quadro nel caso in cui l'inserimento in comunità si protragga oltre i 24 mesi, così come previsto dalla DGR 2416/2008.

n. Pagamento della retta giornaliera relativa all'inserimento in Comunità di accoglienza.

o. Comunicazione e/o aggiornamento mensile dei dati relativi ai minori inseriti e/o presenti in Comunità, al Servizio Politiche Cittadine per l' Infanzia e l'Adolescenza.

p. Comunicazione al servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza di quanto osservato nel corso degli inserimenti in atto al fine di favorire il lavoro di monitoraggio e verifica dell'adeguatezza dell'offerta delle Comunità di accoglienza.

7.2 Compiti della Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza – servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza:

a. Cura e vigilanza delle Comunità di accoglienza, attraverso la costruzione e la manutenzione di una Banca Dati aggiornata.

b. Supporto ai Servizi sociali istituzionalmente competenti per l'inserimento, nell'individuazione della Comunità di accoglienza più adeguata alla situazione del minore da inserire e/o

nell'integrazione delle informazioni relative alle Comunità di accoglienza, laddove gli elementi presenti nella Banca Dati non risultino sufficienti.

c. Tenuta e cura dei rapporti interistituzionali con gli altri soggetti pubblici competenti in materia di risorse accoglienti e con gli Enti Gestori del Privato Sociale.

d. Raccolta dei dati mensili sugli inserimenti in comunità provenienti dai Servizi sociali istituzionalmente competenti, al fine di produrre un quadro cittadino costantemente aggiornato anche rispetto ai fenomeni emergenti di disagio sociale e familiare legati agli inserimenti in Comunità di accoglienza .

e. Monitoraggio e verifica dell'adeguatezza dell'offerta delle Comunità di accoglienza specificamente in riferimento all'andamento degli inserimenti in atto.

f. Eventuale consulenza ai soggetti istituzionali competenti, per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture (Arss, Suap) e per la vigilanza e la tutela dei minori (Ufficio Pubblico Tutore).

7. 3 Compiti delle Comunità di accoglienza:

a. Predisposizione del PEI in collaborazione con il Servizio sociale istituzionalmente competente e in accordo con quanto stabilito dal Progetto Quadro.

b. Continuità di dialogo con i Servizi sociali istituzionalmente competenti, nella definizione e gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale (dalle decisioni "importanti" alle emergenze), così come predisposto e condiviso nel PEI.

c. Messa a punto di specifiche strategie e modalità d'accoglienza e cura del minore in tutte le diverse fasi del Progetto di inserimento in Comunità di accoglienza, compresa la conclusione dell'esperienza.

d. Mantenimento, in collaborazione con i Servizi sociali istituzionalmente competenti, laddove possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

e. Assolvimento e mantenimento degli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, sanitaria e giudiziaria, in collaborazione con i Servizi sociali istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti.

f. Cura dell'accesso e dei rapporti dei minori accolti con le risorse del territorio per istruzione e per inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori della comunità e in stretta relazione a quelli del minore stesso.

g. Definizione ed esplicitazione dell'articolazione della retta giornaliera, con conseguente comunicazione al Servizio sociale istituzionalmente competente nei tempi previsti dagli accordi.

Art.8

CONCLUSIONE DELL'INSERIMENTO IN COMUNITA'

L'inserimento in comunità si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l'attivazione, a giudizio dell'Autorità che l'aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all'interno del Progetto Quadro, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell'interesse preminente del minore.

Nella predisposizione della conclusione dell'inserimento vanno individuati nel Progetto Quadro, e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socio economica.

La conclusione dell'inserimento in comunità, deve quindi essere predisposto, all'interno del Progetto Quadro e conseguentemente previsto nel PEI, in termini di progetto per il "dopo", attraverso l'esplicitazione degli obiettivi successivi, e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del minore, a cura dei servizi individuati come competenti in merito.